

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"PREMIO EMILIO E ALDO DE MARTINO"
AMORE PER LO SPORT E PER LA VITA**

ART. 1

E' costituita un'associazione culturale senza fini di lucro, denominata "Premio Emilio e Aldo De Martino – Amore per lo Sport e per la Vita". La sede legale è in Milano, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Prisco, in via 15, via Podgora 15. La durata è illimitata.

ART. 2

Lo scopo sociale è quello di riconoscere, sostenere e promuovere attraverso il premio, che dà nome all'associazione, i valori in cui hanno sempre creduto e che hanno testimoniato i giornalisti e scrittori Emilio ed Aldo De Martino, rispettivamente padre e figlio, con la loro opera e la loro vita nel campo giornalistico, sportivo, culturale e nella vita.

ART. 3

Il criterio seguito dall'associazione nell'assegnare i premi prende in considerazione le qualità umane e la motivazione interiore di chi, per lavoro o per il suo piacere, abbia dato costante prova di operare nel campo giornalistico, culturale, sportivo e nella vita, senza mettersi in mostra, ma con passione ed entusiasmo autentici, al di là delle comprovate doti professionali.

Particolare importanza assumeranno valori della tradizione familiare, in sintonia con la passione sempre profusa da Aldo De Martino nel commemorare suo padre Emilio, condividendone i valori morali nel continuarne l'opera.

ART. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali versate ogni anno, dai contributi volontari e dalle donazioni.

Qualunque utile di esercizio o avanzo di gestione non potrà mai essere distribuito in alcun modo ai soci, ma dovrà essere utilizzato per il perseguimento dello scopo sociale. Unica eccezione ammessa è il contributo a favore di altri enti non lucrativi, pubblici o privati, che condividano i principi e lo scopo dell'associazione.

ART. 5

Possono far parte dell'associazione persone che dimostrino di avere passione per il giornalismo, la cultura, lo sport e la vita, secondo i principi e i criteri sopra elencati.

L'ingresso nell'associazione da parte del candidato deve essere richiesto per iscritto, accompagnato dalla presentazione di almeno

due soci. L'ammissione è deliberata dall'esecutivo insindacabilmente.

ART. 6

Chi entra a far parte dell'associazione si impegna a prender parte alla vita associativa. Il recesso deve essere comunicato per iscritto (ovvero oralmente nel corso dell'assemblea), con effetto immediato e senza restituzione della quota versata. E' prevista l'esclusione del socio che non abbia versato la quota sociale entro i primi sei mesi dell'anno solare; è infine prevista l'esclusione del socio il quale, con scritti, parole e comportamenti abbia dimostrato di essere in contrasto con i principi etici e con gli scopi dell'associazione, anche violando la clausola compromissoria di cui all'art. 12 di questo Statuto.

Prima di procedere all'esclusione, l'associazione deve contestare all'interessato il comportamento incompatibile con la qualità di socio e consentirgli di esporre, oralmente o per iscritto, le sue ragioni; dopodiché l'esecutivo provvederà con decisione insindacabile.

ART. 7

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci e l'esecutivo.

ART. 8

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, presso la sede o in diverso luogo, su convocazione che l'esecutivo invierà a mezzo di raccomandata a.r., fax o posta elettronica con almeno 15 giorni di anticipo. Può essere convocata anche su iniziativa di almeno tre soci che, congiuntamente, lo chiedano per iscritto all'esecutivo, giustificando la necessità della convocazione.

L'assemblea elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, deliberando a maggioranza semplice.

L'assemblea approva il bilancio.

L'assemblea può deliberare anche su modifiche dello Statuto.

E' validamente costituita l'assemblea quando risulta presente la metà dei soci più uno; in seconda convocazione le decisioni vengono prese qualunque sia il numero dei presenti. Il quorum per le delibere relative a modifiche dello Statuto deve essere, in ogni caso, di almeno tre quarti dei soci. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

In caso di assemblea costituita con numero pari di soci, quando non sia possibile raggiungere una maggioranza per deliberare, è decisivo il voto di chi presiede l'assemblea.

ART. 9

L'esecutivo, eletto dall'assemblea dei soci, è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. L'esecutivo:

- **delibera sulle richieste di ammissione di nuovi soci;**
- **vigila sull'osservanza delle norme dell'associazione;**
- **decide, a seconda delle necessità dell'associazione, l'importo della quota sociale;**
- **dispone, in autonomia, del patrimonio sociale per raggiungere gli scopi dell'associazione.**

Il Presidente ha la legale rappresentanza e i poteri di firma verso terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente e, gradatamente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Segretario redige i verbali sia dell'esecutivo sia dell'assemblea; è suo compito inoltrare le convocazioni per l'assemblea.

Il Tesoriere tiene l'amministrazione economica dell'associazione, anche dal punto di vista fiscale, rendendone conto all'esecutivo; è suo compito redigere la bozza di bilancio che, una volta esaminata dall'esecutivo, sarà presentata all'assemblea per l'approvazione.

Ciascun membro dell'esecutivo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile senza limiti. In caso di morte, malattia, dimissioni o impedimenti viene sostituito provvisoriamente da un socio che spontaneamente si presta con l'approvazione degli altri membri o aderisca a un loro invito; in mancanza, sarà necessario convocare l'assemblea per la nomina definitiva di nuovo membro.

ART. 10

Le deliberazioni sia dell'esecutivo sia dell'assemblea avvengono con voto palese.

ART. 11

L'associazione può essere sciolta solo su delibera presa da almeno tre quarti dei soci. I beni che residuano, esaurita la liquidazione anche con adempimento degli obblighi fiscali e in generale previsti dalla legge, sono devoluti ad enti benefici o comunque non lucrativi individuati dalla assemblea nel deliberare lo scioglimento.

ART. 12

Ogni controversia fra soci relativa ai rapporti fra loro in quanto soci e fra loro e l'associazione viene risolta nell'ambito dell'associazione. A tali fini l'esecutivo funge da collegio arbitrale per le controversie fra soci; per le controversie fra soci e l'associazione si nominerà un collegio arbitrale esterno che giudicherà secondo equità. La qualità di socio comporta l'impegno a non adire a vie legali per i detti fini: il venir meno a tale impegno è causa di esclusione dall'associazione.

ART. 13

E' prevista la carica di Presidente Onorario. La nomina avviene con delibera presa dall'assemblea a maggioranza assoluta. Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare alle riunioni dell'esecutivo partecipando ai lavori.

ART. 14

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15

Il presente Statuto entra in vigore nel momento stesso in cui verrà approvato dall'assemblea.